

8 - MAR 2018

PROTOCOLLO D'INTESA ARRIVO

676

Il giorno *sette* del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, in Catania, presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, sono presenti:

- Il Dott. Pancrazio Savasta, Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania;
- I Presidenti della Seconda, Terza e Quarta Sezione del T.A.R.
- L'Avv. Alberto Giaconia su delega del Pres. Avv. Maurizio Magnano di San Lio, Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Catania;
- L'Avv. Nunzio Cammarota su delega del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Messina;
- L'Avv. Salvatore Bianca su delega del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Siracusa;
- L'Avv. Paolo Picci su delega del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Ragusa;
- L'avv. Giuseppe Spampinato Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna, che ha aderito tramite PEC
- L'Avv. Fabio Strazzuso su delega del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Caltagirone;
- L'Avv. Massimo Miracola su delega del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Patti;
- L'Avv. Giampiero De Luca, Presidente della Camera Amministrativa Siciliana;
- L'Avv. Salvatore Bianca, Presidente della Associazione Avvocati Amministrativisti "Messina - Corpaci";
- L'Avv. Giuseppina Tutino, Avvocato Distrettuale dello Stato di Catania;
- La Dott.ssa Letizia Pittari, Segretario Generale del T.A.R. Sicilia, Sez. Catania,

i quali, ritenutane l'utilità al fine di rendere più efficace ed efficiente l'amministrazione della Giustizia Amministrativa nel territorio di competenza della Sezione di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,

CONVENGONO

Sezione I

SULLO SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO ARRETRATO
E L'ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI DEFINIZIONE DEI RICORSI

[Handwritten signatures and initials]

1. Estinzione del giudizio ed improcedibilità del ricorso

La pronuncia di estinzione o la declaratoria di improcedibilità del ricorso, che a norma dell'art. 85 c.p.a. "possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato", è utile strumento di smaltimento del contenzioso arretrato.

1.1. Estinzione del giudizio

Dispone il codice di rito che il giudizio si estingua per perenzione (artt. 35, co. 2, 81, 82 e 83 c.p.a.), secondo le modalità ivi stabilite.

In particolare,

- o ai sensi dell'art. 81, c.p.a., in difetto di presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso, questo è ritenuto perento e può, quindi, essere dichiarato estinto a norma del combinato disposto degli artt. 35 e 85 c.p.a. con decreto dal Presidente o da un magistrato da lui delegato;
- o Parimenti si provvede in difetto di nuova istanza di fissazione di udienza nel termine di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo (necessaria ai fini della "riattivazione" del giudizio; in tal senso, v. Cons. Stato, Sez. VI, Ord., 12.11.2014, n. 5556);
- o Ai sensi dell'art. 1, disp. trans. c.p.a., i giudizi pendenti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010 (16.9.2010) per i quali non sia stata fissata udienza di discussione sono dichiarati perenti d'ufficio con decreto del presidente o del magistrato da lui delegato.

La Segreteria del Tribunale verifica la ricorrenza delle varie condizioni sopra indicate a partire dai ricorsi più remoti e sottopone i ricorsi stessi al Presidente perché, od un magistrato da lui appositamente delegato, ne accerti la perenzione e ne dichiari l'estinzione con decreto monocratico.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna e le Associazioni Forensi specialistiche si impegnano a sollecitare i propri iscritti a segnalare alla Segreteria i ricorsi per i quali ricorrano le condizioni sopra indicate, fornendone i dati completi (nominativi delle parti, numero di ruolo, sezione), perché ne possa essere dichiarata la perenzione con decreto monocratico.

Analoghe segnalazioni verranno effettuate anche dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

[Handwritten signatures and initials]

1.2. Improcedibilità del ricorso

Al sensi del combinato disposto degli artt. 35, co. 2, e 85 c.p.a., il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse o qualora sopravvengano altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

A norma dell'art. 85, c.p.a., la relativa decisione è assunta dal Presidente o da un magistrato da lui appositamente delegato.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna e le Associazioni Forensi specialistiche si impegnano a sollecitare i propri iscritti a segnalare alla Segreteria i ricorsi per i quali nelle more del giudizio di merito siano stati adottati provvedimenti o si siano verificate circostanze che abbiano comportato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, fornendone i dati completi (nominativi delle parti, numero di ruolo, sezione), perché ne possa essere dichiarata la perenzione, salve restando le valutazioni degli interessati in ordine all'opportunità di tale dichiarazione nell'interesse dei clienti.

La segnalazione del difensore vale quale collaborazione partecipativa alla risoluzione delle problematiche in discussione e leale collaborazione all'amministrazione della giustizia, ma non può valere quale confessione od ammissione di fatti sfavorevoli all'assistito.

Analoghe segnalazioni verranno effettuate anche dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania nell'interesse delle Amministrazioni patrocinate, ferma restandone l'esclusione di alcuna valenza confessoria o ammissiva dei fatti controversi.

La Segreteria del Tribunale sottopone senza ritardo i ricorsi come sopra segnalati al Presidente perché Egli, od un magistrato da lui appositamente delegato, ne accerti la improcedibilità e ne dichiari l'estinzione con decreto monocratico.

2. Interruzione del giudizio

A norma del combinato disposto degli artt. 79, co. 2, c.p.a. e 300 e ss. c.p.c., la morte o l'estinzione (nel caso delle persone giuridiche, anche per fallimento o per ammissione alla procedura della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in cui la gestione dell'impresa sia affidata ad uno o più commissari giudiziali – Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2011, n. 6018) della parte o del suo difensore ovvero la radiazione, la sospensione o la cancellazione (in tale ultimo caso, v. Cass., SS.UU., 21.11.1996, n. 10284; ma v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 6.7.2009, n. 4323) di questi dall'Albo degli Avvocati, ovvero, infine, la cancellazione dei legali degli enti pubblici dall'albo speciale di cui

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circled signature on the right and several smaller ones on the left and center.]

agli artt. 3, co. 4, R.D.L. n. 1578/1933, e 69, R.D. n. 37/1934 (si veda T.A.R. Sardegna, Sez. I, 24.2.2012, n. 192 con ampi richiami giurisprudenziali sul tema specifico) comporta l'interruzione del giudizio.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna e le Associazioni Forensi specialistiche si impegnano a sollecitare i propri iscritti a segnalare alla Segreteria del Tribunale i ricorsi per i quali sia intervenuta la morte o l'estinzione della parte, fornendone i dati completi (nominativi delle parti, numero di ruolo, sezione), salve restando le valutazioni degli interessati in ordine all'opportunità di tale dichiarazione nell'interesse dei clienti.

Inoltre, I Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna comunicano alla Segreteria del Tribunale i nominativi degli Avvocati deceduti, radiati, sospesi o volontariamente cancellati dall'Albo.

In tali casi, qualora si ritenesse di non potersi provvedere alla declaratoria di interruzione del giudizio mediante decreto monocratico, i ricorsi come sopra individuati nei quali una delle parti sia deceduta od estinta ovvero nei quali l'unico difensore di una delle parti sia deceduto, radiato, sospeso o cancellato dall'Albo degli Avvocati saranno fissati ad apposite udienze collegiali straordinarie unicamente destinate a disporre l'interruzione del giudizio.

A tal fine la Segreteria del Tribunale sottopone senza ritardo i ricorsi come sopra segnalati al Presidente perché Egli possa adottare i relativi provvedimenti.


3. Istruttoria

Ai sensi dell'art. 65, co. 2, c.p.a. *"il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria"*.

A tal fine la Segreteria del Tribunale, anche su sollecitazione delle parti, sottopone senza ritardo i ricorsi al Presidente perché vengano adottati i relativi provvedimenti.

4. Fissazione dell'udienza di discussione

Premesso che ai sensi dell'art. 8, co. 1, disp. att. c.p.a., il Presidente fissa la data dell'udienza di trattazione dei ricorsi secondo il criterio cronologico, il successivo co. 2 prevede che *"il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado"*.



Al fine di contribuire al migliore esercizio del superiore potere, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna e le Associazioni Forensi specialistiche si impegnano a sollecitare i propri iscritti a segnalare alla Segreteria i ricorsi per i quali:

- a) espressamente persista e sia dichiarato e specificato dal difensore l'interesse alla decisione di merito e
- b) ricorrano, anche in concorrenza tra loro, le seguenti condizioni:
 - sussistenza di ragioni di urgenza connaturate alla materia e/o ad un rilevante interesse economico o morale delle parti che ne giustifichino la sollecita trattazione;
 - accoglimento della domanda cautelare senza contestuale fissazione della udienza di merito, come oggi previsto dall'art. 55, co. 11, c.p.a.;
 - avvenuta presentazione dell'istanza di prelievo ex art. 71, co. 2, c.p.a.;
 - pendenza del giudizio da oltre un quinquennio in difetto della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 82 c.p.a., persistendo uno specifico interesse alla decisione di merito;
 - sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva che giustifichino la riunione di due o più ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e, quindi, la loro trattazione congiunta.


La Segreteria del Tribunale sottopone senza ritardo i ricorsi come sopra segnalati al competente Presidente perché vengano adottati i relativi provvedimenti di fissazione dell'udienza di discussione.

In caso di ricorsi aventi il medesimo oggetto (c.d. seriali) ovvero riguardanti questioni nuove, di rilevante impatto economico e sociale o destinate ad avere estesa applicazione, per le quali si riveli opportuno o necessario determinare un orientamento guida, anche su segnalazione delle parti, il competente Presidente fissa apposite udienze camerale o pubbliche di discussione "tematiche".

Le Parti convengono che, tra le altre ipotesi, rientrano nella superiore fattispecie:

- i ricorsi per ottemperanza di provvedimenti recanti la condanna al pagamento di somme di denaro proposti nei confronti di Comuni per i quali sia in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, D.Lgs. n. 267/2000, ovvero per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244, D.Lgs. n. 267/2000;
- i ricorsi avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico;
- i ricorsi avverso l'inerzia della pubblica amministrazione;

Si cercherà di trovare soluzioni per fissare l'udienza di discussione per i ricorsi soggetti al rito ordinario introitati dopo l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo che abbiano



maturato un'anzianità di due anni e per i quali sia stata presentata istanza di prelievo, sui quali il Tribunale non si sia pronunciato:

- con provvedimento cautelare, fissando l'udienza di discussione;
- con provvedimento collegiale istruttorio, fissando l'udienza di discussione;
- con altro provvedimento interlocutorio o non definitivo, fissando l'udienza di discussione,

vengono programmati per un'udienza pubblica, nel rispetto dell'ordine cronologico di iscrizione ed in una percentuale da definire annualmente dal Presidente del T.A.R., di concerto con i Presidenti delle sezioni interne, tenuto conto del numero di cause assegnabili ad ogni magistrato e del numero di ricorsi dichiarati estinti o cancellati dal ruolo nell'anno precedente per qualsiasi causa.

La rassegna delle sentenze più significative pubblicata annualmente in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario individua in una apposita sezione gli orientamenti stabilizzati della sezione.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Enna e le Associazioni Forensi specialistiche provvedono alla più ampia divulgazione presso gli iscritti di detti orientamenti.

Sezione II

SULLA POLIZIA DELLE UDIENZE

Fermo quanto previsto dall'art. 12 dell'allegato 2 al c.p.a. ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, è vietata ogni ripresa fotografica, fonografica, visiva od audiovisiva, nonché radiofonica o televisiva, con qualunque apparecchiatura effettuata, delle udienze camerali e pubbliche.

Nella predisposizione del calendario annuale delle udienze si ricercano intese per evitare, ove possibile, che vi sia coincidenza tra le udienze della sezione di Catania del TAR Sicilia e quelle del Giudice d'Appello. Su concorde istanza degli avvocati costituiti in giudizio, ove possibile previamente comunicata al Collegio, il Presidente della sezione interna può rinviare l'udienza, anche camerale, di trattazione della causa, per consentire la partecipazione di uno o più di essi ad una contemporanea udienza a Palermo dinanzi al Giudice d'Appello.

Sezione III

VERIFICHE

Il presente protocollo sarà sottoposto a verifica con incontri periodici.

Sezione IV

FORMAZIONE FASCICOLO

[Handwritten signatures and initials]

Verranno introdotti strumenti da parte di tutti i sottoscrittori per il rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali, alla formazione del fascicolo digitale, con particolare riferimento alla espressa indicazione negli allegati del documento di riferimento.

Catania, 7 marzo 2018.

Luca
Alberto Pecorella

Luigi Comandè

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto
Roberto
Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto